



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DIMESSINA

ORDINANZA n° 43

Del 30-7-2021

Nuova istituzione di Zona a Traffico Limitato sul lungomare Schisò, Naxos e Lungomare Tysandros anno 2021

IL SINDACO

VISTE le proprie Ordinanze n. 25/21, 33/21, 42/21 con le quali si istituiva e regolamentava una Z.T.L. nelle ore serali, nel Lungomare Schisò, Lungomare Naxos e Lungomare Tysandros, nel tratto compreso tra l'intersezione della Via Lungomare Schisò con Via Stromboli e sino all'intersezione tra la Via Lungomare Tysandros con la Via Erice (Cavalcavia San Giovanni);

ATTESO che con le predette ordinanze veniva stabilita l'istituzione della Z.T.L. solo nei giorni di sabato e domenica sino alla data del 18/07/2021;

RAVVISATO che l'interdizione al traffico veicolare nelle zone e vie particolarmente trafficate, sia dal punto di vista veicolare che pedonale, costituisce certamente segno tangibile e qualificante sia in termini di vivibilità, di innovazione e di ritorno commerciale e turistico, con refluenze positive sia per i cittadini che per le attività commerciali e turistiche locali;

VISTI i risultati positivi di detta istituzione e considerato l'incremento dei turisti e vacanzieri che hanno scelto come meta turistica la città di Giardini Naxos;

RITENUTO che l'istituzione della Z.T.L. possa essere estesa a tutti i giorni della settimana per consentire una migliore vivibilità della città ed in particolare del Lungomare di questo centro turistico;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione disporre l'istituzione di una Z.T.L. nelle ore serali e per tutti i giorni della settimana a far data dal 01/08/2021 e sino alla data del 12/09/2021 nell'orario compreso tra le ore 19,30 alle ore 00,30;

CONSIDERATA la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale ed il decoro urbano, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12. 1992, n. 495;

VISTO l'art. 50 comma 4 T.U.E.L. n. 267/2000;

ORDINA

- 1) **Di istituire** a far data dal 01/08/2021 e sino alla data del 12/09/2021 una Z.T.L. per l'intero periodo indicato, tutti i giorni dalle ore 19,30 alle ore 00,30 nelle vie Lungomare Schisò, a seguire nel Lungomare Naxos e Lungomare Tysandros, nel tratto compreso tra la Via Stromboli ed il civico 2 (ex casa Cozzo);
- 2) **Di istituire** altresì:
 - a) Il divieto di sosta con rimozione, all'interno della suddetta Z.T.L. nei giorni e nelle ore in cui essa è in vigore;
 - b) nella Via Zara all'intersezione con la Via Naxos, l'obbligo per tutti i veicoli provenienti dalla stessa Via Zara a svoltare solo ed esclusivamente a destra;
 - c) la limitazione della circolazione veicolare nella Via Zara, consentendone l'accesso, dalla Via C. Valeria, solo ed esclusivamente ai residenti in loco;
 - d) la limitazione della circolazione veicolare nella Via Naxos (discesa Giordano), consentendone l'accesso, dalla Via Vitt. Emanuele, solo ed esclusivamente ai residenti in loco;
- 3) **Di Consentire** nei predetti periodi ed orari nella Via Lungomare Tysandros, limitatamente al tratto compreso tra il civico 2 (casa Cozzo) e l'intersezione con Via Erice (cavalcavia S Giovanni) la sosta per motocicli e

ciclomotori; ai quali sarà consentito accedere dall'intersezione con Via Erice, esclusivamente a motore spento, sino al completamento dei posti liberi.

4) **Di vietare:**

- a) L'ingresso e la sosta nella Z.T.L. a tutti i veicoli di qualsiasi genere e cilindrata ad eccezione dei veicoli di polizia e di soccorso, e di quelli eventualmente regolarmente autorizzati
- (es.: // *Proprietari passi carrabili- solo per l'accesso e l'uscita // (Disabili e Guardia Medica – anche per la sosta solo ed esclusivamene negli stalli previsti per tali categorie di utenti)*)
- b) L'ingresso la sosta e la circolazione di biciclette a due o più ruote e comunque a tutti i tipi di velocipedi.
- c) L'ingresso la sosta e la circolazione di cavalli con cavaliere e di veicoli a trazione animale in genere;
- d) L'uso pattini, monopattini, skateboard e attrezzature similari;
- e) L'occupazione di suolo pubblico degli spazi residui, oltre a quelli già concessi ai titolari di attività commerciali, adiacente a quello già autorizzato, appositamente lasciato libero, anche per il passaggio e la sosta dei mezzi di soccorso, di emergenza e delle forze dell'ordine;

5) **Di consentire**

l'accesso, il transito e l'eventuale momentanea fermata all'interno della suddetta ZTL:

- a) ai veicoli di pronto soccorso, di Polizia, della Guardia Costiera, ai bus turistici diretti verso le strutture ricettive che insistono nella ZTL, limitatamente per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico bagagli e passeggeri, **solo** se le condizioni di traffico pedonale lo consentono e comunque su direttive del personale della Polizia Municipale;
 - b) ai veicoli adibiti all'assistenza e alla manutenzione pubblica ordinaria e straordinaria, limitatamente al servizio da espletare, ai titolari di autorizzazione per l'espletamento del servizio di taxi e noleggio da rimessa, solo se diretti in strutture ricettive insistenti all'interno della Z.T.L..
- 6) **Di consentire** altresì, l'accesso e l'eventuale sosta all'interno della suddetta Z.TL. esclusivamente nei posti all'uopo individuati e sino al riempimento degli stessi:
- a) ai veicoli che trasportano persone diversamente abili, muniti di regolare contrassegno;
 - b) ai veicoli appartenenti al personale della Guardia Medica

7) **Di permettere** il transito:

- a) In uscita, per i bus autorizzati e provenienti dalla zona portuale, dalla Via Dalmazia transitando nel tratto di Z.T.L. compreso tra la Via Stromboli e la Via Dalmazia;
- b) ai proprietari di parcheggi privati e/o garage ubicati all'interno della Z.T.L., regolarmente autorizzati, ed in possesso del permesso rilasciato dal Comando di Polizia Municipale, consentendo a questi ultimi l'accesso nella Z.T.L.:

b/1. dalla Via Naxos (San Pancrazio) con transito nel Lungomare Naxos- Tysandros, e uscita dall'intersezione con la "Discesa Giordano", per quelli ubicati nel tratto compreso tra la Via Dalmazia alla discesa "Giordano";

b/2. dalla Via Naxos (discesa Giordano), con transito nel lungomare Tysandros, e uscita dall'intersezione con la Via Erice, per quelli ubicati nel tratto compreso tra la "Discesa e l'intersezione con Via Erice.

- 8) **Consentire** ove non fosse possibile, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta vietata, l'uscita dalla Suddetta ZTL, sia ai veicoli che alle moto, trovati già in sosta all'interno della stessa al momento della chiusura, anche dopo la verbalizzazione;

- 9) **Stabilire** il limite massimo per la velocità dei veicoli regolarmente autorizzati al nei tratti di strada destinati a Z.T.L.: pari a **10 Km/h.**

AUTORIZZARE il Comando di Polizia Municipale, di anticipare e/o posticipare l'apertura e/o chiusura della Z.T.L., nei soli casi in cui vengano accertate:

- Condizioni meteo avverse tali da inficiare quello che è lo scopo della Z.T.L.;
- Particolari esigenti di Viabilità e/o di emergenza che lo rendessero necessario;

DEMANDA:

- Al Comando di Polizia Municipale ed alle altre componenti della forza pubblica, il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente.
- All'Area Tecnica di questo Ente, la predisposizione ed il collocamento dei prescritti segnali stradali conformemente a quanto previsto nel presente provvedimento, con la rimozione di quelli eventualmente in contrasto con lo stesso, nonché la collocazione di elementi di contrasto, non facilmente rimovibili, per l'ingresso forzato nella Z.T.L. da parte di veicoli non autorizzati ed a salvaguardia delle persone presenti all'interno della Z.T.L.;

TRASMETTERE la presente Ordinanza, alla Prefettura di Messina, al locale Comando Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Giardini Naxos, all'Ufficio locale Marittimo-Guardia Costiera di Giardini Naxos, alla Polizia Stradale, al Commissariato di P.S. di Taormina, All'Ufficio Turistico di Giardini Naxos, al Presidio di Guardia Medica di Giardini Naxos. La notifica al Responsabile dell'Area Tecnica per quanto di specifica competenza, avverrà per trasmissione via PEC.

AVVERTE Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà:

- ai sensi del comma 1 e 4 dell'art. 20 del vigente codice della strada, per le occupazioni abusive su strada;
- ai sensi del Vigente Codice della Strada per le infrazioni alle norme sulla sosta e circolazione veicolare;
- ai sensi dell'art. 650 del vigente codice penale per inosservanza al provvedimento dato dall'Autorità;

Nei casi più gravi, si procederà ai sensi del combinato disposto di cui agli artt- 633 e 639 bis del vigente codice penale.

DISPONE

Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di legge.

La presente ordinanza sarà anche portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale regolamentare, che dovrà essere installata e mantenuta efficiente dall'ufficio Tecnico Comunale, in collaborazione con la Polizia Municipale.

Gli Agenti incaricati dell'espletamento dei servizi di polizia stradale sono tenuti a far osservare la presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R- 1199/1971.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 30.4.1992, n° 285, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 D.P.R. n. 495/1992, in relazione alla natura dei segnali apposti.

IL SINDACO

Dott. Giorgio Stracuzzi

